



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12/2021

Oggetto: PARERE SU REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS 175/2016 E S.M.I.
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020

Il sottoscritto Dott. Ermanno Garola, Revisore Unico del Comune di Riva presso Chieri, nominato con delibera n. 22 del 30/04/2021;

Premesso

quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Preso atto

della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16/12/2021:

" REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS 175/2016 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020";

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Richiamate

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 30/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento unico di programmazione 2021/2023";

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 30/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023";

la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 04/05/2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 LIMITATAMENTE ALLE RISORSE FINANZIARIE ED ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI";

Visti

i pareri resi ai sensi dell'art. 49 c. 1 Del D. Lgs. 267/2000, espressi dal responsabile del servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto

che dalla revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2019, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 30/12/2020 non risultavano essere necessarie azioni di razionalizzazione e che pertanto non è necessario redigere la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020;

che il Comune di Riva presso Chieri, con riferimento alla revisione periodica partecipate al 31/12/2020, alla luce della comunicazione della SMAT spa prot. n. 74527 del 09/11/2021, non è vincolato all'obbligo della ricognizione delle partecipazioni possedute, ai sensi del disposto dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), come integrato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100;

che il provvedimento di ricognizione, il cui esito risulta NEGATIVO, venga trasmesso alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i., perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti;

Ritenuto necessario

di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, il Revisore dei Conti,

Consequentemente Esprime

Per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Del che si è redatto il presente verbale.

Rivoli, lì 21 dicembre 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ermanno Garola', with a vertical line extending downwards from the end of the signature.

Dott. Ermanno Garola